

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

È il più importante tra gli organi collegiali della scuola, responsabile, dell'impostazione didattica - educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Se, infatti, il consiglio di circolo o di istituto ha competenza in materia economica (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo) e sui criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio scolastico, il collegio dei docenti ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico - formativi e all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica. Alle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 7 del T.U. n. 297/1994 si sono aggiunte molte altre prerogative, distintamente indicate nell'elenco che segue. Al collegio dei docenti competono:

- a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- b) - le deliberazioni su:
 - programmazione educativa;
 - adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
 - iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri;
 - innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica. a norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 29.05.1999, n. 251, modificato dal D.M. 19.07.1999, n. 178;
 - piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del CCNI 31.08.1999;
 - la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2 O.M. n. 134/2000)
 - l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e scelta dei sussidi didattici;
 - l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2, D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
 - la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - le proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario di lezioni;
 - lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, in collaborazione con gli specialisti;
 - i pareri sulla sospensione dal servizio di docenti;
 - i pareri su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
 - l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto (art. 1 O.M. n. 277/1998);
 - l'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
 - l'elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
 - l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 del CCNL 26.05.1999 e dell'art. 37 del CCNI 31.08.1999;

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal capo di istituto; uno dei collaboratori del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Salvo marginali e sommarie indicazioni, il Testo Unico 16/4/1994, n. 297 e le altre norme vigenti non disciplinano la convocazione degli organi collegiali, la validità delle loro adunanze e delle loro deliberazioni, le modalità delle votazioni, il calcolo delle maggioranze, la redazione dei verbali delle sedute. Per un orientamento su talune questioni riguardanti la materia è necessario risalire a circolari di molti anni fa, oppure al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto del 12/2/1911, n. 297 e al Testo Unico, anch'esso della legge comunale e provinciale, del 4/2/1915, n. 148. Così stando le cose ci si può solo attenere ai citati testi legislativi, alla prassi e alla giurisprudenza. Tenendo conto di queste disposizioni, della prassi e della giurisprudenza, le scuole dovrebbero formulare un regolamento interno previsto per i più importanti organi collegiali dell'istituzione scolastica

In sintesi, ecco come dovrebbe funzionare il Collegio Docenti:

- Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente).
- L'**ordine del giorno** è il complesso degli argomenti, elencati in un certo ordine, che devono essere trattati e discussi nel corso della seduta. Gli argomenti debbono essere trattati con lo stesso ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine stesso può essere modificato con deliberazione dell'organo riunito.
- La **delibera/deliberazione** è l'atto mediante il quale un organo esprime la sua volontà dopo ampia e approfondita discussione conclusasi con la votazione.
- La **mozione** è una richiesta scritta diretta a promuovere il voto deliberativo dell'organo collegiale su una questione. Qualunque membro di un organo collegiale può presentare una mozione. Essa deve essere posta all'ordine del giorno della seduta.
- La **mozione d'ordine** è proposta al presidente da uno o più membri dell'organo collegiale e consiste nel richiamo verbale alle leggi o al regolamento interno del collegio, nonché il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, della mozione d'ordine si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al collegio, che decide per alzata di mano.

Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105

Oggetto: *Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno.*

Art. 1. - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2. - Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali, con esclusione del consiglio di disciplina degli alunni, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3. - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 4. - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5. - Convocazione del consiglio di classe o di interclasse

Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal preside o direttore didattico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

Art. 6. - Programmazione e coordinamento dell'attività del consiglio di classe o di interclasse

Le riunioni del consiglio di classe o di interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

Art. 7. - Convocazione del collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.

Art. 8. - Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9. - Prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal direttore didattico o dal preside.

Art. 10. - Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di circolo o di istituto

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside o dal direttore didattico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 11. - Convocazione del consiglio di circolo o di istituto

Il consiglio di circolo o di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 12.- Relazione annuale

La relazione annuale del consiglio di circolo o di istituto al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale prevista ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal presidente del circolo o istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal direttore didattico o dal preside.

Art. 13.- Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso .

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 14.- Convocazione del consiglio di disciplina degli alunni

Il consiglio di disciplina degli alunni è convocato dal preside mediante comunicazione diretta ai membri effettivi e ai membri supplenti.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta debba deliberare sui casi rientranti nella sua competenza.

Art. 15.- Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal preside:

- a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 16.- Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti, in modo da assicurare:

- c) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;
- d) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
- e) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali.

Il direttore didattico o il preside possono, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art. 17.- Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;
- b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;
- c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;
- d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);
- e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;
- f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274

Prot. n. 2382

Oggetto: Funzionamento degli organi collegiali della scuola

Traendo utili orientamenti dall'esperienza che, nel corso di questi anni, è venuta maturando circa le varie forme di partecipazione introdotte con le norme del D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 416, si ritiene ora opportuno proporre all'attenzione degli Uffici dell'amministrazione e delle varie componenti che operano nella scuola la possibilità di adottare, in maniera sistematica e diffusa, moduli di organizzazione del lavoro collegiale che, sperimentati in alcuni casi anche in ambiti extrascolastici, possono rivelarsi utili alla valorizzazione del contributo di tutti i partecipanti ai collegi e alla formazione di deliberazioni più adeguatamente meditate.

Interpretando siffatta esigenza, si formulano i seguenti suggerimenti:

1) Consigli di classe e d'interclasse

I Consigli di classe e d'interclasse costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.

Facendo riferimento ai problemi scolastici da sviluppare, i consigli predetti possono contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative sia curricolari che extracurricolari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l'impegno degli allievi, nonché proposte di sperimentazione.

In particolare, i consigli in argomento debbono essere impegnati a valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici e ad indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate.

Il contributo delle componenti scolastiche riferito all'attività della singola classe consente inoltre di individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli allievi all'attività della classe.

In particolare nella scuola elementare e media di I grado il consiglio di classe o d'interclasse è chiamato ad affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale, che, se non risolti tempestivamente, non consentono di raggiungere quella irrinunciabile formazione di base, senza la quale è pregiudicata sia la reale possibilità di una efficace continuazione degli studi, sia un qualificato inserimento nella vita sociale e di lavoro.

La rilevanza sociale del fenomeno della tossicodipendenza tra i giovani, esige, inoltre, l'impegno delle componenti scolastiche per contribuire a realizzare nella scuola, partendo dalle singole classi, una condizione di consapevolezza, così da sviluppare un'efficace azione preventiva, individuando e ponendo in essere le iniziative ritenute più opportune.

Per corrispondere a così significativi compiti si ritiene necessario che all'inizio dell'anno scolastico i consigli di classe e di interclasse si diano un'indicazione di finalità da perseguire, valutandone i risultati nel corso dell'anno con riunioni almeno trimestrali.

Sembra superfluo aggiungere che le riunioni dei predetti consigli non possono far venir meno l'esigenza di incontri diretti tra i genitori e i docenti della classe.

2) Collegio dei docenti

Il lavoro collegiale per pervenire a compiute motivazioni delle deliberazioni finali, richiede spesso - soprattutto quando debba affrontare problemi complessi - la preventiva elaborazione della documentazione necessaria sulle varie situazioni cui si rivolge l'intervento scolastico e sugli strumenti e metodi disponibili o acquisibili, documentazione che deve fornire un obiettivo quadro di informazioni e, quindi, di riferimenti operativi e di riscontri utili alla concretezza degli ulteriori approfondimenti.

A tale scopo appare utile che il collegio dei docenti, nell'esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, prenda in considerazione la possibilità di articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali affidare compiti istruttori e di analisi preliminare dei vari aspetti e delle varie incidenze dei problemi da esaminare.

L'articolazione interna del collegio sarà determinata in modo che i compiti affidati alle commissioni od ai gruppi di lavoro corrispondano - in linea di massima - alle tematiche di maggiore rilievo che hanno attinenza con le attribuzioni spettanti al collegio dei docenti, tematiche che possono essere individuate - sia pure in via esemplificativa - in quelle relative alla programmazione didattica ed educativa, alla sperimentazione, all'orientamento scolastico, al rapporto scuola-lavoro ed alla formazione in servizio.

I predetti compiti - come suggerisce la stessa duplice denominazione usata, di commissioni e di gruppi di lavoro - possono avere sia carattere permanente sia carattere temporaneo, potendosi talora trattare di problemi del tutto eccezionali o, comunque, non suscettibili di sviluppi ulteriori nel tempo.

Non sembra, infine, superfluo porre in evidenza che, secondo quanto già si è accennato, le commissioni ed i gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive, che spettano esclusivamente alla competenza dell'intero collegio dei docenti.

3) Comitato genitori e Comitato studenti

Al fine di utilizzare al meglio i contributi che alla vita complessiva della scuola può essere offerta dalla partecipazione degli studenti e dei genitori, e per favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nelle classi parallele o comunque nell'ambito dell'istituto scolastico, sembra utile che gli studenti ed i genitori eletti nei singoli consigli di classe (o interclasse) si riuniscano rispettivamente in "Comitati studenti" e "Comitati genitori". I Capi di istituto favoriranno, per quanto possibile, l'attività di detti comitati, i quali, peraltro, non possono interferire nelle competenze rispettive dei consigli di classe o di istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto.